

599.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Articolo 4	10
Missioni vevoli nella seduta del 22 gennaio 2026	3	Articolo 5	11
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato)	3	Articolo 6	11
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	Articolo 7	11
Atti di controllo e di indirizzo.....	4	Articolo 8	12
		Articolo 9	12
		Ordini del giorno	13
Proposta di legge: S. 562 – D’iniziativa dei senatori: Marti ed altri: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia (Approvata dal Senato) (A.C. 1805-A)	5	Proposta di legge: Bonetti ed altri: Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali (A.C. 1311-A)	21
Parere della I Commissione.....	5	Parere della I Commissione.....	21
Parere della V Commissione	5	Parere della V Commissione	21
Articoli e relative proposte emendative		Articoli e relative proposte emendative	
Articolo 1	6	Articolo 1	22
Articolo 2	6	Articolo 2	22
Articolo 3	8	Articolo 3	24
		Articolo 4	24
		Ordini del giorno	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 gennaio 2026.

Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fede, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 gennaio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

GIULIANO: « Disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi a manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale » (2768).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BONETTI ed altri: « Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali » (1311) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Palma.

La proposta di legge MARINO ed altri: « Norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati » (2648) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Romeo.

La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI ed altri: « Modifiche agli articoli 624 e 625 del codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione del furto con destrezza specialmente nelle aree a grande affluenza di pubblico, nonché all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate » (2740) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cappelletti.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 gennaio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1670. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südti-

rol » (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato) (2473-B).

Sarà stampato e distribuito.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE **(375)**.

Questa richiesta, in data 21 gennaio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 marzo 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 febbraio 2026.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro **(376)**.

Questa richiesta, in data 21 gennaio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 marzo 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 febbraio 2026.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2025, relativo all'ammodernamento, al rinnovamento e al potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, alla protezione di teatro delle forze schierate in aree di operazione, inclusa la componente navale **(377)**.

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 marzo 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 febbraio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 562 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:
MARTI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI D’ITALIA (APPROVATA DAL
SENATO) (A.C. 1805-A)**

A.C. 1805-A – Parere della I Commissione

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLAOSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1805-A – Parere della V Commissione

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione:

all’articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall’anno 2027 con le seguenti: a decorrere dall’anno 2028.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, comma 7, sostituire le parole: di euro 1.000.000 per l’anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 1.000.000 per l’anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

all’articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall’anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall’anno 2026;

all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 per l’anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: pari a euro 1.000.000 per l’anno 2026 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

all’articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 5, e dall’articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall’anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 10 dicembre 2025 sulla proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato della Repubblica.

A.C. 1805-A – Articolo 1**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****Art. 1.***(Oggetto e finalità)*

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il

dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

A.C. 1805-A – Articolo 2**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****Art. 2.***(Banca dati dei cammini d'Italia)*

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma

2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: individuati aggiungere le seguenti: dal comma 2-bis e

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;

c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;

d) disponibilità di accoglienza a basso costo o « a donativo »: il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o « a donativo » in almeno il 50 per cento delle tappe;

e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;

f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai « contenuti » del cammino.

2.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto che i cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono.

2.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I cammini possono essere classificati in tre livelli:

a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;

b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei requisiti;

c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo.

2.4. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Amato, Caso, Orrico, Appendino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole: di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026;

all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero del turismo.

2.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1805-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cam-

mini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: cammini d'Italia, aggiungere la seguente: eventualmente.

3.1000. Orrico, Cappelletti, Amato, Caso, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale.

3.2. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della « carbon footprint ».

3.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero della cultura, aggiungere le seguenti: due rappresentanti del Mini-

stero dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

3.6. Caso, Orrico, Amato, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 4, dopo le parole: all'amministrazione aggiungere le seguenti: , di comprovata esperienza nel settore,

3.8. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.

A.C. 1805-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: culturale e turistico, aggiungere le seguenti: i rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,.

4.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Amato, Caso, Orrico.

A.C. 1805-A – Articolo 5**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****Art. 5.**

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1805-A – Articolo 6**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****Art. 6.**

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istitu-

zioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1805-A – Articolo 7**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****Art. 7.**

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 7.**

(Campagne di promozione dei cammini)

Al comma 1, sostituire le parole da: promuovere fino a: sentita la cabina di regia con le seguenti: garantire le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini d'Italia inseriti nella banca dati, sono

stanziati 500.000 euro dall'anno 2025 quale contributo statale in favore degli enti territoriali per le medesime attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori. Con decreto del Ministero del turismo, d'intesa la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei medesimi contributi statali e per l'eventuale loro revoca. Sono stanziati ulteriori 500.000 euro annui dall'anno 2025 per la promozione dei cammini inseriti nella banca dati al fine di incentivarne la fruizione e favorire lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. A tal fine il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia e d'intesa con le regioni interessate,

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

sostituire la rubrica con la seguente:
(Finanziamento dei cammini d'Italia)

7.1. Ghirra, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura promuovono la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, anche attraverso momenti dedicati di formazione lungo gli itinerari.

7.2. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti il Ministero dell'istruzione e del merito promuove attività di

conoscenza dei cammini presso gli istituti scolastici, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione.

7.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Iacono.

A.C. 1805-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

A.C. 1805-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A.C. 1805-A – Ordini del giorno**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale, con il compito, tra gli altri, di definire gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione;

durante l'esame in sede referente è stata introdotta una modifica secondo la quale per la definizione degli *standard* di qualità dei cammini d'Italia sia anche utilizzata la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione;

appare evidente che la disposizione introdotta durante l'esame in sede referente alla Camera non debba intendersi in senso impositivo rispetto alla segnaletica del CAI, ma nel senso che si debba ampliare la platea dei soggetti, in quanto va comunque garantita una segnaletica che rispecchi la specificità dei Cammini nati in contesti complessi;

la Rete Nazionale Cammini del Sud, che dal 2015 riunisce associazioni attive nella gestione di alcuni dei Cammini più frequentati in Italia, sottolinea con preoccupazione il rischio di assimilare i Cammini all'escursionismo, trascurandone la specificità culturale, sociale e organizzativa;

i Cammini si fondano su riferimenti normativi e culturali consolidati, come le risoluzioni 66 e 67 del 2013 del Consiglio d'Europa, la Dichiarazione di Santiago di Compostela del 1987 e la Convenzione di Faro, adottata dall'Italia. Oltre a essere un volano turistico per le aree interne e i periodi di bassa stagione, essi rappresentano un fenomeno di partecipazione comunitaria e di riscoperta del territorio, con modelli gestionali distinti da quelli dell'escursionismo classico;

per questo, appare necessario garantire la tutela dell'identità e della storia dei Cammini, evitando di applicare loro una segnaletica escursionistica che non tenga conto della loro storia e dell'esperienza pregressa;

pertanto appare necessario specificare che la disposizione di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) vada interpretato in senso ampio in modo che il CAI non sia esclusivamente l'unico soggetto coinvolto nel definire gli *standard* di qualità dei cammini, ma ci sia un coinvolgimento di tutti i soggetti gestori dei Cammini riconosciuti dalle regioni, che operano sul territorio con amministrazioni locali e regionali,

impegna il Governo

a precisare, anche in sede di adozione del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro della cultura che stabilisce l'istituzione della cabina di regia, che, nella definizione degli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, siano altresì coinvolti tutti gli altri soggetti gestori dei cammini riconosciuti dalle regioni al fine di addivenire a degli *standard* comuni che riflettano sia lo spirito e l'esperienza accumulata da chi, negli anni, sul proprio territorio, ha pensato e realizzato un cammino, sia l'identità dei cammini medesimi e del loro valore sociale, storico e comunitario.

9/1805-A/1. Orrico, Cappelletti, Amato, Caso, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge A.C. 1805 introduce una disciplina organica per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una banca dati dei cammini presso il Ministero del turismo e di un programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini stessi;

l'articolo 1 valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e

marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, come strumento di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso e di sviluppo turistico dei territori interessati;

nei territori della provincia di Taranto e dell'area murgiana, tra Puglia e Basilicata, insistono itinerari storico culturali e religiosi identitari, che collegano aree interne e aree costiere, coinvolgendo borghi storici, parchi naturali, siti archeologici e paesaggi rurali di pregio;

tra questi itinerari riveste particolare rilievo il Cammino Materano, con la Via Ellenica, che interessa numerosi comuni compresi tra la Valle d'Itria, l'area murgiana e l'area ionica, tra cui Locorotondo, Alberobello, Martina Franca, Crispiano, Mottola, Massafra, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Laterza, Ginosa, Montescaglioso e Matera, collegando l'entroterra con la fascia costiera ionica;

il Cammino Materano, riconosciuto dal Ministero della cultura e dalla regione Puglia, socio fondatore della Rete nazionale Cammini del Sud e indicato come buona pratica a livello europeo nell'ambito di programmi dedicati al turismo sostenibile, rappresenta uno dei principali cammini nazionali di turismo lento nel Mezzogiorno e le Vie del Cammino Materano, Via Ellenica compresa, sono costruite sul modello degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa;

tali cammini jonico murgiani possono contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità e al contrasto allo spopolamento delle aree interne,

impegna il Governo:

a valorizzare, nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4, i cammini che collegano aree interne murgiane e aree costiere ioniche quali modelli di itinerari integrati da inserire nella banca dati dei cammini d'Italia, ove in possesso

dei requisiti previsti, con particolare riferimento al Cammino Materano e alla Via Ellenica;

a tenere in specifica considerazione, in sede di predisposizione del programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5, gli itinerari che interessano i territori della provincia di Taranto e dell'area murgiana, promuovendo progetti pilota di turismo lento e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso, anche attraverso il rafforzamento del Cammino Materano e della Via Ellenica;

a prevedere, nell'ambito delle campagne di promozione di cui all'articolo 7, iniziative dedicate alla promozione dei cammini che collegano la costa ionica e l'altopiano murgiano, con specifica evidenza per il Cammino Materano e la Via Ellenica, anche in collaborazione con le regioni interessate, gli enti locali e gli operatori del settore.

9/1805-A/2. De Palma.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge A.C. 1805 introduce una disciplina organica per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una banca dati dei cammini presso il Ministero del turismo e di un programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini stessi;

l'articolo 1 valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, come strumento di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso e di sviluppo turistico dei territori interessati;

nei territori della provincia di Taranto e dell'area murgiana, tra Puglia e Basilicata, insistono itinerari storico culturali e religiosi identitari, che collegano aree interne e aree costiere, coinvolgendo borghi

storici, parchi naturali, siti archeologici e paesaggi rurali di pregio;

tra questi itinerari riveste particolare rilievo il Cammino Materano, con la Via Ellenica, che interessa numerosi comuni compresi tra la Valle d'Itria, l'area murgiana e l'area ionica, tra cui Locorotondo, Alberobello, Martina Franca, Crispiano, Mottola, Massafra, Palagianello, Palagianò, Castellaneta, Laterza, Ginosa, Montescaglioso e Matera, collegando l'entroterra con la fascia costiera ionica;

il Cammino Materano, riconosciuto dal Ministero della cultura e dalla regione Puglia, socio fondatore della Rete nazionale Cammini del Sud e indicato come buona pratica a livello europeo nell'ambito di programmi dedicati al turismo sostenibile, rappresenta uno dei principali cammini nazionali di turismo lento nel Mezzogiorno e le Vie del Cammino Materano, Via Ellenica compresa, sono costruite sul modello degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa;

tali cammini jonico murgiani possono contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità e al contrasto allo spopolamento delle aree interne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare gli itinerari che hanno forte valore identitario con i territori.

9/1805-A/**2**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) De Palma.

La Camera

premesso che:

il provvedimento in esame si pone come obiettivo quello di promuovere e valorizzare cammini presenti sul territorio nazionale;

la provincia di Matera negli ultimi anni ha visto una notevole crescita di questo particolare segmento di turismo;

da alcuni anni operano alcune associazioni di camminatori che promuovono percorsi e cammini di altissimo interesse culturale;

la collina materana è un'area nella quale da tempo insistono percorsi paesaggisti e naturalistici che richiamano l'attenzione di appassionati,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del presente provvedimento a prevedere un apposito tavolo con il coinvolgimento di regione, enti e associazioni locali per la valorizzazione e la promozione di percorsi e cammini in provincia di Matera.

9/1805-A/**3**. Amendola, Sarracino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 della proposta di legge in esame dispone la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia prevedendo che, al fine di incentivare la fruizione dei cammini inseriti nella banca dati nazionale e promuovere un modello di turismo lento, sostenibile e diffuso, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizzi e coordini campagne di promozione a livello nazionale e internazionale;

la conoscenza e la diffusione dei cammini d'Italia può essere ulteriormente potenziata attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, promuovendo percorsi educativi che valorizzino l'ambiente, la storia e le tradizioni locali;

gli istituti scolastici costituiscono un luogo privilegiato per sviluppare sensibilità e consapevolezza in merito alla fruizione sostenibile del territorio nazionale;

i viaggi di istruzione costituiscono uno strumento didattico fondamentale per l'integrazione e la crescita degli studenti,

impegna il Governo

a sostenere campagne di conoscenza dei cammini d'Italia, al fine di sensibilizzare e

coinvolgere gli studenti attraverso attività di conoscenza nelle scuole anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione dedicati ai percorsi inseriti nella banca dati nazionale.

9/1805-A/4. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 della proposta di legge in esame dispone la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia prevedendo che, al fine di incentivare la fruizione dei cammini inseriti nella banca dati nazionale e promuovere un modello di turismo lento, sostenibile e diffuso, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizzi e coordini campagne di promozione a livello nazionale e internazionale;

la conoscenza e la diffusione dei cammini d'Italia può essere ulteriormente potenziata attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, promuovendo percorsi educativi che valorizzino l'ambiente, la storia e le tradizioni locali;

gli istituti scolastici costituiscono un luogo privilegiato per sviluppare sensibilità e consapevolezza in merito alla fruizione sostenibile del territorio nazionale;

i viaggi di istruzione costituiscono uno strumento didattico fondamentale per l'integrazione e la crescita degli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere campagne di conoscenza dei cammini d'Italia, al fine di sensibilizzare e coinvolgere gli studenti attraverso attività di conoscenza nelle scuole.

9/1805-A/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge all'esame dell'Assemblea promuove e valorizza i cammini d'Italia;

la valorizzazione dei cammini d'Italia rappresenta un atto di fondamentale importanza per rafforzare anche nel nostro Paese il turismo sostenibile e responsabile: un modo di viaggiare che pone l'attenzione sul rispetto dell'ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali, articolato attorno all'idea che siano la mobilità dolce e il basso impatto sui territori a renderlo possibile;

nel 2022 il Parlamento ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La promozione e la valorizzazione degli itinerari turistici e dei cammini è un atto positivo, proprio perché discendono esplicitamente da quei principi diventati costituzionali. Con l'approvazione del provvedimento in esame rivendichiamo l'impegno, messo in Costituzione, di preservare l'ambiente, anche valorizzando un modo di viaggiare che stimola la consapevolezza e la responsabilità dei viaggiatori;

bisogna, però, sottolineare che il patrimonio necessita di attenzione, di manutenzione, di risorse e programmazione da parte dello Stato, altrimenti il rischio è che l'entusiasmo iniziale per questo genere di infrastrutture leggere, di viabilità dolce, si scontri con difficoltà gestionali che rischiano di comprometterne la fruizione;

è importante mettere gli enti territoriali nelle condizioni di avere i contributi necessari per le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini che insistono sui propri territori,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile a stanziare risorse finanziarie adeguate da destinare agli enti territoriali al fine di garantire le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini d'Italia inseriti nella banca dati.

9/1805-A/5. Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame recante disposizioni in materia di « Cammini d'Italia », mira a definire un quadro organico di tutela, valorizzazione e promozione dei principali itinerari storici, culturali e spirituali del nostro paese, quali strumenti di sviluppo sostenibile, di coesione territoriale e di promozione culturale;

tra i cammini di maggiore rilevanza storica, culturale e internazionale rientra la Via Francigena, riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale Itinerario culturale del Consiglio d'Europa e Grande itinerario culturale europeo, nonché candidata a patrimonio mondiale dell'umanità;

la Via Francigena rappresenta un patrimonio diffuso che attraversa numerose regioni italiane, costituendo un volano per il turismo lento, il turismo culturale, la mobilità dolce, la valorizzazione dei borghi, delle aree interne e del patrimonio ambientale, storico e artistico;

la valorizzazione del cammino richiede interventi coordinati in materia di manutenzione dei tracciati, sicurezza, segnaletica, ricettività, tutela del paesaggio, promozione culturale e formazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico locale;

negli anni sono stati avviati rilevanti interventi a livello nazionale e regionale, ma permane l'esigenza di un riconoscimento strutturale e di risorse dedicate, nonché di un coordinamento nazionale stabile capace di intercettare anche fondi europei;

vanno sostenute le iniziative virtuose di alcune regioni, come ad esempio la Toscana. La regione Toscana svolge infatti da anni un ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione della Via Francigena, anche attraverso specifici stanziamenti finanziari dedicati, previsti nella programmazione regionale più recente, finalizzati alla manutenzione del tracciato, alla messa in sicurezza, al miglioramento della segna-

letica e al sostegno della ricettività lungo il percorso;

è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della Via Francigena (C 2339) che, fra l'altro, prevede l'istituzione di un Fondo dedicato e di una *governance* multilivello che valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

l'inclusione piena e qualificata della Via Francigena in sede di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame sui « Cammini d'Italia » può rafforzare l'efficacia complessiva delle politiche pubbliche in materia di turismo sostenibile, cultura e sviluppo territoriale;

è necessario garantire continuità finanziaria, omogeneità degli standard di fruizione e sicurezza, nonché un'adeguata promozione nazionale e internazionale del percorso,

impegna il Governo

a garantire che, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame:

la Via Francigena sia riconosciuta come cammino di rilevanza strategica nazionale ed europea, assicurandole adeguata priorità nelle politiche di tutela e valorizzazione;

venga promosso un coordinamento stabile tra Stato, regioni ed enti locali interessati, finalizzato a interventi omogenei di manutenzione, sicurezza, segnaletica e fruibilità del tracciato, con particolare attenzione alla mobilità dolce;

siano sostenuti, anche attraverso l'accesso a risorse nazionali ed europee, progetti integrati di valorizzazione culturale, ambientale ed economica lungo la Via Francigena, con specifico riferimento ai piccoli comuni e alle aree interne.

9/1805-A/6. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Boldrini, Scotto, Di Sanzo, Furfaro.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1 della proposta di legge in discussione prevede la promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia, comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, quale modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico degli stessi territori;

il successivo articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale con il compito di definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione mentre l'articolo 4 istituisce un tavolo permanente composto dai membri della cabina di regia, da esperti e da rappresentanti di istituzioni e associazioni attive nel settore culturale e turistico con la funzione di favorire la collaborazione interistituzionale per lo sviluppo dei cammini;

la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » mira a sostenere e promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, le eccellenze produttive e il patrimonio culturale del nostro Paese;

in particolare, l'articolo 40 della stessa legge n. 206 del 2023 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza;

le città di identità sono definite come « le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a

carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità culturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali »;

le città di identità, da cui, ad esempio, le Associazioni nazionali delle Città dell'Olio e del Vino, non sono soltanto simboli della qualità agroalimentare italiana, ma vere e proprie comunità che intrecciano tradizione, cultura e innovazione e svolgono attività di promozione del territorio;

l'Associazione nazionale delle Città dell'Olio contempla 540 città di identità e promuove l'evento annuale nazionale « camminata tra gli olivi » che invita a percorrere sentieri paesaggistici tra oliveti per scoprire la cultura dell'olio con degustazioni, visite a frantoi e attività didattiche per valorizzare il patrimonio olivicolo italiano e contrastare l'abbandono degli uliveti;

trentatré paesaggi in Italia sono stati ad oggi riconosciuti quali patrimonio nazionale ed iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della cui tutela e promozione culturale e turistica si occupa l'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

considerare il patrimonio agricolo nazionale, l'agricoltura storica ed eroica nonché i paesaggi rurali di interesse storico tra gli elementi di valorizzazione e individuazione dei Cammini d'Italia;

comprendere le Associazioni nazionali di promozione e valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni agricole storiche e di pregio tra i soggetti coinvolti nei lavori della cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge in esame.

9/1805-A/7. Bicchielli.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame A.C. 1805 reca « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia »;

all'articolo 1 si prevede che « La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati »;

il territorio nazionale è storicamente caratterizzato dalla presenza di un'ampia e diffusa rete di fonti di acqua dolce e di acque minerali, che se pur non connessi alle acque fluviali e marine, sono spesso legate a percorsi di assoluto interesse paesaggistico, ambientale e culturale, costituendo, nel corso dei secoli, punti di riferimento per insediamenti umani, percorsi rurali e montani, nonché elementi identitari delle comunità locali;

l'inclusione di tali cammini nell'ambito della proposta di legge in esame agevolerebbe il riconoscimento e la promozione dei cammini d'Italia di itinerari legati alle fonti idriche naturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, in coerenza con le finalità della legge richiamata in premessa, l'inclusione dei cammini connessi alle fonti di acqua dolce e alle acque minerali, quali itinerari di rilevante valore paesaggistico, storico, culturale e identitario, sostenendone il riconoscimento e la valorizzazione nell'ambito delle politiche di turismo lento, sostenibile e diffuso.

9/1805-A/8. Cerreto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, integrando una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore;

il medesimo articolo 2, al comma 4, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di linee guida, la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

la piena utilità della banca dati dipende dalla capacità di ricondurre a sistema e rendere omogenee e coerenti le informazioni sui cammini, alcune delle quali già disponibili in diverse fonti digitali online, evitando duplicazioni, disallineamenti e lacune informative;

la fruizione consapevole e sicura dei cammini, anche in chiave di promozione turistica sui mercati internazionali, richiede che le informazioni siano complete, aggiornate, facilmente consultabili, nonché accessibili anche a famiglie e persone con disabilità o con ridotta mobilità, e fruibili da turisti stranieri mediante adeguati contenuti almeno in lingua inglese;

una rappresentazione completa dell'offerta dei cammini richiede di includere, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 2, anche i tratti sul territorio italiano di itinerari e percorsi che si sviluppino oltre confine e che presentino una dimensione transfrontaliera, in coerenza con le finalità di promozione e valorizzazione anche a fini turistici;

è noto che analoghi tentativi di rendere disponibili online le informazioni e i percorsi riguardanti i cammini d'Italia hanno portato a risultati che oggi si possono ritenere fallimentari,

impegna il Governo:

a dare attuazione all'articolo 2 assicurando che, nell'ambito della realizzazione della banca dati dei cammini d'Italia,

siano riordinate, integrate e rese coerenti anche le informazioni già presenti in diverse fonti digitali online, secondo criteri di completezza, aggiornamento e verificabilità, così da orientare efficacemente cittadini e visitatori;

ad intraprendere le opportune iniziative volte ad assicurare che la banca dati si traduca in un sito web pubblico, ovvero in una *app*, facilmente consultabile anche da dispositivi mobili e utilizzabile, oltre che in lingua italiana, almeno in lingua inglese, al

fine di agevolare la fruizione dei cammini anche da parte di turisti stranieri presenti sul nostro territorio;

a garantire che la struttura della banca dati consenta di includere adeguatamente, per quanto di competenza sul territorio nazionale, anche i cammini a dimensione transfrontaliera e i relativi tratti insistenti sul territorio italiano che rispettino gli standard prefissati.

9/1805-A/9. Pastorella.

PROPOSTA DI LEGGE: BONETTI ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE NON FORMALI (A.C. 1311-A)

A.C. 1311-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1311-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni per l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024,

n. 207, e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.1002, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1311-A – Articolo 1**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 1.***(Finalità)*

Al comma 1, sostituire le parole: anche non formali con le seguenti: non formali.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: anche non formali con le seguenti: non formali.

1.1001. Bonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: , anche non formali, con le seguenti: non formali.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere le parole: formali e;

all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: anche non formali con le seguenti: non formali.

1.1001. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bonetti.**(Approvato)**

Al comma 1, dopo le parole: della maggior età, aggiungere le seguenti: e di sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per l'introduzione di un contributo economico su base annua per le spese relative a servizi di baby-sitting e a servizi integrativi per l'infanzia in favore dei minori, compresi quelli erogati dai centri estivi, dai servizi socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

1.1000. Di Biase, Ascani, Furfaro, Malavasi, Manzi, Girelli, Ciani, Stumpo.**A.C. 1311-A – Articolo 2****ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****Art. 2.**

(Delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di

bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;

b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psicofisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il

testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: le scuole,.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.1001. Caso, Amato, Orrico, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari.

2.1000. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Amato, Caso, Orrico, Piccolotti, Pellegrini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni per l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si

provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate anche per ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per i servizi e le attività educative non formali compresi i servizi dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale, nonché per l'introduzione di un contributo, su base annua, per le spese relative a servizi di *baby-sitting*, per quei nuclei familiari con i genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, che abbiano stipulato un contratto per i servizi di *baby-sitting*.

2.1002. Di Biase, Ascani, Furfaro, Malavasi, Manzi, Girelli, Ciani, Stumpo.

A.C. 1311-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

(Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici)

1. Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autono-

mia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.

(Utilizzazione degli spazi negli edifici scolastici)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1311-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.

(Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale)

1. Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

(Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale)

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità *con le seguenti:* Ministro dell'istruzione e del merito;

4.1000. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , i rappresentanti del corpo docente e le rappresentanze sindacali.

4.1001. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità mediante le quali è garantita la consultazione perma-

nente del tavolo tecnico con i rappresentanti delle reti del Terzo settore.

4.1002. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1311-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:

le attività educative e ricreative non formali costituiscono una componente essenziale del diritto all'educazione e alla crescita equilibrata delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, integrando l'offerta scolastica e contribuendo in modo determinante allo sviluppo delle competenze sociali, relazionali, emotive e civiche;

tali attività rappresentano un fattore decisivo di inclusione e di contrasto alle disuguaglianze soprattutto nei territori caratterizzati da povertà economica, marginalità sociale e carenza di servizi educativi;

secondo i dati ufficiali, oltre un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta nel nostro Paese e una quota ancora più ampia è esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, con forti divari territoriali tra Nord e Sud e tra centri urbani e aree interne;

in molte aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e nelle periferie urbane, una parte significativa dei bambini e degli adolescenti non ha accesso ad attività sportive, culturali o ricreative extrascolastiche, con percentuali che risultano nettamente più elevate rispetto alla media europea;

i dati sulla dispersione scolastica indicano che circa il 10 per cento dei giovani abbandona precocemente i percorsi di istruzione e formazione, con punte sensibilmente superiori in alcuni contesti territoriali e sociali, mentre permane una diffusa dispersione scolastica implicita, legata alla qualità e continuità degli apprendimenti;

la carenza di opportunità educative non formali incide negativamente sul benessere psico-fisico dei minori, sull'autonomia personale e sulle prospettive future, contribuendo alla trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze;

le attività educative e ricreative non formali costituiscono un presidio educativo di prossimità, capace di intercettare il disagio prima che si traduca in esclusione, devianza o abbandono scolastico;

il rafforzamento delle comunità educanti, attraverso il coordinamento tra enti locali, scuole, Terzo settore e associazionismo, rappresenta una condizione indispensabile per garantire pari opportunità di crescita a tutte e a tutti;

il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, continuativi e orientati all'equità, fondati su un utilizzo mirato delle risorse pubbliche e su un monitoraggio costante dei risultati,

impegna il Governo:

a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità trasversale delle politiche pubbliche, riconoscendo alle attività educative e ricreative non formali un ruolo strategico nel ridurre i divari sociali e territoriali;

a orientare in via prioritaria le risorse disponibili verso i territori a maggiore fra-

gilità educativa, con particolare attenzione alle periferie urbane, alle aree interne e al Mezzogiorno;

a garantire che tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti possano accedere, indipendentemente dalla condizione economica e dal luogo di residenza, a opportunità educative extrascolastiche di qualità, inclusive e continuative;

9/1311-A/1. Malavasi.

La Camera,

premesso che:

le attività educative e ricreative non formali costituiscono una componente essenziale del diritto all'educazione e alla crescita equilibrata delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, integrando l'offerta scolastica e contribuendo in modo determinante allo sviluppo delle competenze sociali, relazionali, emotive e civiche;

tali attività rappresentano un fattore decisivo di inclusione e di contrasto alle disuguaglianze soprattutto nei territori caratterizzati da povertà economica, marginalità sociale e carenza di servizi educativi;

secondo i dati ufficiali, oltre un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta nel nostro Paese e una quota ancora più ampia è esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, con forti divari territoriali tra Nord e Sud e tra centri urbani e aree interne;

in molte aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e nelle periferie urbane, una parte significativa dei bambini e degli adolescenti non ha accesso ad attività sportive, culturali o ricreative extrascolastiche, con percentuali che risultano nettamente più elevate rispetto alla media europea;

i dati sulla dispersione scolastica indicano che circa il 10 per cento dei giovani abbandona precocemente i percorsi di istruzione e formazione, con punte sensibilmente superiori in alcuni contesti territoriali e sociali, mentre permane una dif-

fusa dispersione scolastica implicita, legata alla qualità e continuità degli apprendimenti;

la carenza di opportunità educative non formali incide negativamente sul benessere psico-fisico dei minori, sull'autonomia personale e sulle prospettive future, contribuendo alla trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze;

le attività educative e ricreative non formali costituiscono un presidio educativo di prossimità, capace di intercettare il disagio prima che si traduca in esclusione, devianza o abbandono scolastico;

il rafforzamento delle comunità educanti, attraverso il coordinamento tra enti locali, scuole, Terzo settore e associazionismo, rappresenta una condizione indispensabile per garantire pari opportunità di crescita a tutte e a tutti;

il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, continuativi e orientati all'equità, fondati su un utilizzo mirato delle risorse pubbliche e su un monitoraggio costante dei risultati,

impegna il Governo:

a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità trasversale delle politiche pubbliche, riconoscendo alle attività educative e ricreative non formali un ruolo strategico nel ridurre i divari sociali e territoriali;

a valutare l'opportunità di orientare in via prioritaria le risorse disponibili verso i territori a maggiore fragilità educativa, con particolare attenzione alle periferie urbane, alle aree interne e al Mezzogiorno;

a valutare l'opportunità di garantire che tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti possano accedere, indipendentemente dalla condizione economica e dal luogo di residenza, a opportunità educative extrascolastiche di qualità, inclusive e continuative;

9/1311-A/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Malavasi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

la povertà educativa rappresenta un fenomeno complesso e multidimensionale, che incide profondamente sui percorsi di sviluppo, apprendimento e inclusione sociale dei minori, richiedendo un approccio integrato e coordinato tra i diversi livelli istituzionali e settori di intervento;

il sistema nazionale di istruzione svolge un ruolo centrale e strategico nella prevenzione e nel contrasto della povertà educativa, nonché nella promozione del benessere, delle competenze e delle opportunità educative dei bambini e degli adolescenti;

il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito appare essenziale al fine di assicurare il coordinamento delle misure previste dalla proposta di legge con le politiche educative e scolastiche già in essere, nonché per favorire l'integrazione tra attività educative formali e non formali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, il pieno coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà educativa con il sistema nazionale di istruzione.

9/1311-A/2. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono, Malavasi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere,

sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

la povertà educativa rappresenta un fenomeno complesso e multidimensionale, che incide profondamente sui percorsi di sviluppo, apprendimento e inclusione sociale dei minori, richiedendo un approccio integrato e coordinato tra i diversi livelli istituzionali e settori di intervento;

il sistema nazionale di istruzione svolge un ruolo centrale e strategico nella prevenzione e nel contrasto della povertà educativa, nonché nella promozione del benessere, delle competenze e delle opportunità educative dei bambini e degli adolescenti;

il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito appare essenziale al fine di assicurare il coordinamento delle misure previste dalla proposta di legge con le politiche educative e scolastiche già in essere, nonché per favorire l'integrazione tra attività educative formali e non formali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione delle disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, il pieno coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà educativa con il sistema nazionale di istruzione.

9/1311-A/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Orfini, Manzi, Berruto, Iacono, Malavasi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività

educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato, più volte richiamato anche in sede parlamentare, secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle prospettive di vita dei minori;

la povertà educativa priva un numero significativo di bambini e adolescenti dell'accesso ai servizi educativi, alla possibilità di acquistare materiale scolastico e di partecipare ad attività culturali, artistiche e sportive, alimentando un circolo vizioso di disuguaglianze che incide sull'intero percorso di vita;

il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, che superino la logica di misure episodiche o frammentarie e siano in grado di incidere stabilmente sui contesti di vita dei minori;

la costruzione e il rafforzamento di una comunità educante stabile e diffusa sul territorio costituisce un elemento centrale per il contrasto alla povertà educativa e per la promozione dell'inclusione sociale,

le reti tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore, fondazioni, parrocchie e servizi sociali rappresentano un modello efficace per sostenere i minori in condizioni di fragilità e per integrare le dimensioni educativa, sociale e culturale degli interventi,

le istituzioni scolastiche, quali presidi fondamentali delle comunità educanti, necessitano di risorse adeguate e di personale sufficiente per svolgere pienamente la pro-

pria funzione educativa, formativa e sociale,

impegna il Governo

a garantire un maggior numero di insegnanti e presidi territoriali, nonché l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità, finalizzati alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali e fondazioni e al potenziamento del supporto di educatori e assistenti sociali.

9/1311-A/3. Manzi, Malavasi, Orfini, Ber-ruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

il fenomeno della povertà educativa in Italia continua a rappresentare una gravissima emergenza sociale, come dimostra il dato, più volte richiamato anche in sede parlamentare, secondo cui oltre 1.300.000 bambini vivono in condizione di povertà assoluta, con conseguenze profonde sulle opportunità di crescita, sulle aspirazioni e sulle prospettive di vita dei minori;

la povertà educativa priva un numero significativo di bambini e adolescenti dell'accesso ai servizi educativi, alla possibilità di acquistare materiale scolastico e di partecipare ad attività culturali, artistiche e sportive, alimentando un circolo vizioso di disuguaglianze che incide sull'intero percorso di vita;

il contrasto alla povertà educativa richiede interventi strutturali, integrati e continuativi, che superino la logica di misure episodiche o frammentarie e siano in

grado di incidere stabilmente sui contesti di vita dei minori;

la costruzione e il rafforzamento di una comunità educante stabile e diffusa sul territorio costituisce un elemento centrale per il contrasto alla povertà educativa e per la promozione dell'inclusione sociale,

le reti tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore, fondazioni, parrocchie e servizi sociali rappresentano un modello efficace per sostenere i minori in condizioni di fragilità e per integrare le dimensioni educativa, sociale e culturale degli interventi,

le istituzioni scolastiche, quali presidi fondamentali delle comunità educanti, necessitano di risorse adeguate e di personale sufficiente per svolgere pienamente la propria funzione educativa, formativa e sociale,

impegna il Governo

a garantire un rapporto ottimale tra il numero dei docenti e il numero degli alunni e a favorire la costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali e fondazioni e al potenziamento del supporto di educatori e assistenti sociali.

9/1311-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzi, Malavasi, Orfini, Ber-ruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere, sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta una condizione essenziale per il benessere delle famiglie e

per la piena partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro;

i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi educativi non formali, inclusi i centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, costituiscono un onere significativo, in particolare per i nuclei con figli minori e per quelli con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore;

la disponibilità e l'accessibilità economica dei servizi educativi e di cura incidono direttamente sulla possibilità per i genitori di conciliare le esigenze lavorative con i compiti di cura e di educazione dei figli;

una modulazione dei costi dei servizi educativi e ricreativi in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari può contribuire a ridurre le disuguaglianze e a favorire una più ampia fruizione delle opportunità educative;

il ricorso a servizi di *baby-sitting* rappresenta, per molte famiglie, uno strumento indispensabile di supporto all'organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, comportando tuttavia costi spesso difficilmente sostenibili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo misure volte a ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi e alle attività educative non formali, inclusi i servizi dei centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, attraverso criteri di modulazione in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, anche attraverso l'introduzione di un contributo economico destinato a sostenere le spese relative ai servizi di *baby-sitting*.

9/1311-A/4. Di Biase, Ascani, Manzi, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare e sostenere,

sull'intero territorio nazionale, le attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie nel percorso di crescita e di benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età;

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta una condizione essenziale per il benessere delle famiglie e per la piena partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro;

i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi educativi non formali, inclusi i centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, costituiscono un onere significativo, in particolare per i nuclei con figli minori e per quelli con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore;

la disponibilità e l'accessibilità economica dei servizi educativi e di cura incidono direttamente sulla possibilità per i genitori di conciliare le esigenze lavorative con i compiti di cura e di educazione dei figli;

una modulazione dei costi dei servizi educativi e ricreativi in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari può contribuire a ridurre le disuguaglianze e a favorire una più ampia fruizione delle opportunità educative;

il ricorso a servizi di *baby-sitting* rappresenta, per molte famiglie, uno strumento indispensabile di supporto all'organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, comportando tuttavia costi spesso difficilmente sostenibili,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo misure volte a ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per l'accesso ai servizi e alle atti-

vità educative non formali, inclusi i servizi dei centri estivi e i servizi socioeducativi territoriali, attraverso criteri di modulazione in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, anche attraverso l'introduzione di un contributo economico destinato a sostenere le spese relative ai servizi di *baby-sitting*.

9/1311-A/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Di Biase, Ascani, Manzi, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali;

l'articolo 1 definisce i diversi obiettivi della proposta di legge in esame, quali: contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali che li riguardano e sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli;

le aree interne e montane sono realtà territoriali caratterizzate da fragilità demografiche, dispersione abitativa e carenza dei servizi educativi;

tale situazione necessita di opportuni correttivi a sostegno delle famiglie come l'implementazione di servizi di *pre* e *post* scuola, i quali contribuiscono a contrastare lo spopolamento, a garantire pari opportunità educative e a soddisfare i bisogni di conciliazione famiglia-lavoro;

tali servizi svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale, che va oltre la mera custodia dei minori, rientrando pienamente nell'ambito dell'educazione non formale;

il mancato riconoscimento strutturale di questi servizi ha spesso determinato discontinuità, precarietà organizzativa e difficoltà di accesso per le famiglie, le quali in territori così disagiati non possono fare a

meno di tali presidi fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei propri figli,

impegna il Governo

a riconoscere e valorizzare i servizi di *pre* e *post* scuola quali percorsi di educazione non formale, in particolare nelle aree interne e montane, sostenendone la continuità, la qualità e l'accessibilità attraverso adeguate misure di supporto organizzativo, formativo ed economico, in integrazione con la scuola e il territorio.

9/1311-A/5. Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali;

l'articolo 1 definisce i diversi obiettivi della proposta di legge in esame, quali: contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali che li riguardano e sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli;

le aree interne e montane sono realtà territoriali caratterizzate da fragilità demografiche, dispersione abitativa e carenza dei servizi educativi;

tale situazione necessita di opportuni correttivi a sostegno delle famiglie come l'implementazione di servizi di *pre* e *post* scuola, i quali contribuiscono a contrastare lo spopolamento, a garantire pari opportunità educative e a soddisfare i bisogni di conciliazione famiglia-lavoro;

tali servizi svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale, che va oltre la mera custodia dei minori, rientrando pienamente nell'ambito dell'educazione non formale;

il mancato riconoscimento strutturale di questi servizi ha spesso determinato discontinuità, precarietà organizzativa e difficoltà di accesso per le famiglie, le quali in

territori così disagiati non possono fare a meno di tali presidi fondamentali per lo sviluppo e il benessere dei propri figli,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di riconoscere e valorizzare i servizi di *pre* e *post* scuola quali percorsi di educazione non formale, in particolare nelle aree interne e montane, sostenendone la continuità, la qualità e l'accessibilità attraverso adeguate misure di supporto organizzativo, formativo ed economico, in integrazione con la scuola e il territorio.

9/1311-A/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali che coinvolgono bambini e adolescenti. L'articolo 2 reca, nello specifico, diversi principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega al Governo per la promozione e la diffusione di opportunità educative rivolte al benessere dei minori;

da diverso tempo in Italia operano associazioni di volontariato che si occupano di accompagnare i giovani studenti negli istituti penitenziari. Queste iniziative costituiscono opportunità educative e formative essenziali per la crescita dei minori, oltre che costituire occasione di crescita per gli stessi detenuti in un contesto controllato e sicuro per tutti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, di sostenere le iniziative promosse dalle associazioni di volontariato volte a fare visitare, in modo istruttivo e formativo, gli istituti penitenziari da parte dei minori interessati dalle opportunità formative promosse dal provvedimento in esame.

9/1311-A/6. Benzoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 l'adozione di iniziative finalizzate a promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

l'inserimento delle discipline linguistiche tra quelle prioritarie appare coerente con l'obiettivo di un'educazione integrale, multidisciplinare e inclusiva, contribuendo allo sviluppo delle competenze comunicative, interculturali e cognitive dei minori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa volta a promuovere e potenziare, accanto alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, anche le discipline linguistiche nei percorsi di sviluppo, crescita e promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del presente provvedimento.

9/1311-A/7. Polo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali ed è stata sottoscritta da rappresentanti di numerosi gruppi parlamentari;

tra le finalità espresse dall'articolo 1, vanno evidenziate: il contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale, favorire il protagonismo delle nuove generazioni e sostenere le famiglie anche me-

dian­te l'offerta di opportunità educa­ti­ve rivolte al benessere dei figli;

pur­tro­ppo, du­ran­te l'esame del prov­ve­di­men­to, si è scelto di de­po­ten­ziare la pro­po­sta di legge, che po­ne­va degli obiet­ti­vi di­retti, im­me­diati e con­cre­ti, tras­for­man­do­la in una legge de­lega, una de­lega mol­to am­pia, ge­ne­rica, pri­va di una vera cor­nice vin­co­lan­te, che ri­man­da tut­to a ipo­te­ti­ci de­cre­ti le­gis­la­ti­vi fu­tu­ri;

se­con­do dati Istat, nel 2024, in Ita­lia, il 66,7 per cen­to delle per­so­ne di 25-64 an­ni ha al­me­no una qualifi­ca o un di­plo­ma se­con­da­rio su­pe­riore, quota di 13,8 pun­ti per­cen­tu­ali in­fe­riore alla me­dia eu­ro­pea (80,5 per cen­to): si tratta di un *gap* par­ti­co­lar­men­te signifi­ca­ti­vo, poichè que­sto ti­to­lo di stu­dio è con­si­de­ra­to il li­vel­lo di for­ma­zio­ne mi­ni­mo in­dis­pen­sa­bile per una par­te­ci­pa­zio­ne al mer­ca­to del la­vo­ro con un po­ten­ziale di cre­scita pro­fes­si­o­na­le. Tra le do­nne la quota rag­giun­ge il 69,4 per cen­to, men­tre si ferma al 64 per cen­to tra gli uo­mi­ni; i li­vel­li più bassi si os­ser­va­no nel Mezzogiorno, in par­ti­co­lare in Cam­pa­nia (58,5 per cen­to), Puglia (56,9 per cen­to), Sar­de­gna (56,8 per cen­to) e Si­ci­lia (56,1 per cen­to). L'Italia ri­sul­ta in ri­tar­do ri­spet­to agli al­tri Paesi eu­ro­pei an­che con ri­fe­ri­men­to all'istru­zio­ne ter­ziaria della po­po­la­zio­ne più gio­va­ne: nel 2024, i 25-34en­ni in pos­se­so di un ti­to­lo di stu­dio ter­ziario so­no il 44,1 per cen­to nell'Ue27 e il 31,6 per cen­to in Ita­lia; quote più ele­vate si os­ser­va­no nel Nord (33,6 per cen­to nel Nord-ovest e 35,7 per cen­to nel Nord-Est), le più basse nel Mezzogiorno (26,9 per cen­to nel Sud e 23,7 per cen­to nelle Isole). Ai di­va­ri ter­ri­to­ria­li, si so­man­no que­li di ge­ne­re: in que­sta stes­sa classe di età, le do­nne la­u­re­ate so­no il 38,5 per cen­to, con­tro il 25 per cen­to di uo­mi­ni; in­ol­tre, analiz­zan­do con­giun­ta­men­te ge­ne­re e ter­ri­to­rio di re­si­den­za, la quota dei la­u­re­ati varia tra il 42,6 per cen­to delle do­nne al Nord e il 21,1 per cen­to degli uo­mi­ni nel Mezzogiorno;

all'inizio dell'an­no sco­las­ti­co 2024/2025, il 12,3 per cen­to degli stu­den­ti e delle stu­den­tesse del ter­zo an­no della scuola se­con­da­ria di pri­mo gra­do era a ri­schio di di­per­si­one im­pli­ci­ta. Si­ci­lia (23,6 per cen­to),

Calabria (21,2 per cen­to) e Sar­de­gna (20,7 per cen­to) pre­sen­ta­no i va­lo­ri più ele­va­ti. Il ri­schio di di­per­si­one sco­las­ti­ca im­pli­ci­ta è su­pe­riore tra i maschi ri­spet­to alle fem­mine (13,8 per cen­to, +3 pun­ti per­cen­tu­ali ri­spet­to alle fem­mine) ed è più ele­va­to tra gli stu­den­ti di pri­ma ge­ne­ra­zio­ne im­mi­gra­ta (22,5 per cen­to) ri­spet­to sia agli stu­den­ti ita­lia­ni (11,6 per cen­to) sia a que­li di se­con­da ge­ne­ra­zio­ne (10,4 per cen­to). Se si con­si­de­ra il back­ground so­cio-econ­o­mi­co della fa­mi­glia, il ri­schio di di­per­si­one sco­las­ti­ca im­pli­ci­ta ri­sul­ta più che dop­pio tra co­lo­ro che pro­ven­go­no da una fa­mi­glia sva­nan­ta­giata;

re­qui­si­ti par­ti­co­lar­men­te ef­fi­ca­ci per com­bat­te­re le di­su­guaglianze educa­ti­ve so­no il tem­po pieno e il tem­po pro­lungato. Re­sta­re a scuola per tem­pi pro­lungati con­tri­bu­isce allo svi­lup­po delle com­pe­ten­ze so­cia­li ed emo­zio­na­li, fon­da­men­ta­li per cre­scere ed avere una vi­ta at­ti­va in un mon­do sem­pre più « con­nes­so » ed in co­stan­te mu­ta­men­to. Il tem­po pieno e il tem­po pro­lungato, sop­ra­ttut­to se ga­ran­ti­to ai mi­no­ri più sva­nan­ta­giati, ri­sul­ta­no quin­di es­se­re una delle mi­sure più ef­fi­ca­ci per com­bat­te­re la di­per­si­one sco­las­ti­ca;

a par­ti­re dalla scuola se­con­da­ria di se­con­do gra­do, quan­do in­izia il per­cor­so for­ma­ti­vo non ob­bli­ga­to­rio, è pos­si­bile mi­su­rare an­che il fe­no­me­no della di­per­si­one sco­las­ti­ca esp­li­ci­ta: per­mane un *gap* mar­ca­to a sva­nan­ta­gio dei rag­azzi (12,2 per cen­to con­tro il 7,1 per cen­to delle rag­azze) e dei re­si­den­ti nel Mezzogiorno (12,4 per cen­to con­tro l'8,4 per cen­to del Nord). I rag­azzi con cit­ta­di­nan­za stra­nie­ra si tro­va­no in una con­di­zio­ne mol­to più sfavo­re­vole ri­spet­to ai cit­ta­di­ni ita­lia­ni (24,3 per cen­to con­tro l'8,5 per cen­to) e la quota di gio­va­ni che con­clu­do­no pre­co­ce­men­te il per­cor­so di stu­dio tra co­lo­ro che vi­vo­no nelle gran­di cit­tà è so­pra la me­dia (10,9 per cen­to);

il te­sto in­iziale pre­ve­de­va l'istitu­zio­ne di un Fon­do per le fi­na­li­tà di cui all'ar­ti­co­lo 1 della pro­po­sta di legge in esame e per in­cen­ti­va­re il coin­vol­gi­men­to at­ti­vo degli en­ti del Ter­zo set­to­re e degli en­ti re­li­gi­o­si che svol­go­no at­ti­vi­tà di ora-

torio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori;

nel testo originario l'articolo 4 prevedeva l'Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale, composto da vari esperti e rappresentanti istituzionali, che avrebbe permesso di avere dati, di monitorare, di misurare l'impatto, di capire e diffondere le buone pratiche. Senza questo sarà più complicato farlo. Cono-

scere, monitorare per sapere come e dove intervenire è fondamentale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, al fine di modificare la disciplina introdotta, prevedendo, innanzitutto, che il Tavolo tecnico presenti annualmente una relazione alle Camere e, in un prossimo provvedimento utile, l'istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale.

9/1311-A/8. Zanella, Piccolotti, Colombo, Amorese.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0178570